



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CRISANTI, RANDO, LORENZIN, CAMUSSO, FURLAN, SENSI, BASSO, VERINI, GIACOBBE, LA MARCA, ROSSOMANDO, VERDUCCI, MANCA, FRANCESCHELLI, TAJANI, MARTELLA, ALFIERI e NICITA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2025**

Disposizioni per la celebrazione del centenario della morte di Giovanni Battista Grassi

ONOREVOLI SENATRICI E ONOREVOLI SENATORI.

– Alla fine del XIX secolo in Italia la malaria causava ogni anno circa 300.000 casi di malattia e la morte di 15.000 persone tra le classi più povere del Paese su una popolazione di 11 milioni di abitanti. L'Italia a quel tempo era uno Stato giovane e povero con un basso livello di alfabetizzazione (soltanto il 35 per cento della popolazione era in grado di leggere e scrivere), e per di più devastato da gravi malattie contagiose. Nel 1895 giunse a Roma Giovanni Battista Grassi, nominato professore di anatomia comparata ed entomologia agraria all'università La Sapienza. Il giovane professore, nato il 27 marzo 1854 in un piccolo villaggio vicino a Como (Novellara), si era laureato in medicina e chirurgia a Pavia, aveva perfezionato i suoi studi presso l'Università di Heidelberg ed era già famoso per aver elucidato il ciclo riproduttivo e la via di trasmissione di numerosi parassiti in mammiferi, insetti e pesci. Grassi a Roma si confrontò con il problema della malaria che affliggeva la maggior parte del litorale, da Gaeta a Grosseto. Stabilì la sua base operativa a Macerese, poco a nord di Fiumicino. Iniziò a studiare le zanzare catturate nella zona di Macerese e, grazie alle sue conoscenze di zoologia sistematica, si accorse immediatamente che quella zona non era abitata da una sola specie di zanzara. Grassi ebbe un'intuizione che si rivelò fondamentale per dipanare il mistero della trasmissione della malaria: ipotizzò che soltanto alcune specie di zanzare fossero in grado di trasmettere la malaria e concepì coraggiosamente un esperimento dirimente. Fece pungere una persona sana che non era mai stata in una regione malarica da zanzare che avevano precedentemente punto

persone malate di malaria. Il giorno 6 novembre 1898 Giovan Battista Grassi annunciò all'Accademia dei Lincei che aveva infettato un volontario esponendolo alla puntura di zanzare potenzialmente infette. Pochi giorni dopo, il 28 novembre 1898, arrivarono i risultati. La nota inviata all'Accademia annunciava che un uomo sano aveva contratto la malaria dopo essere stato punto da zanzare della specie *Anopheles maculipennis* infettate dopo essere state esposte a un malato di malaria. L'esame di queste zanzare permise a Grassi di descrivere il ciclo di sviluppo del *Plasmodium* all'interno delle zanzare infette.

La dimostrazione che le diverse specie di zanzare differiscono drammaticamente tra loro per la capacità di trasmettere la malaria ha avuto un impatto senza precedenti nelle politiche di sanità pubblica e, allo stesso tempo, ha rappresentato una sfida alle generazioni future per elucidarne le basi genetiche e molecolari. La scoperta di Grassi ha fornito la base scientifica per adottare misure efficaci per interrompere la catena di trasmissione e quindi diminuire il numero di persone infette. Grassi inoltre fece osservazioni importanti nei settori dell'entomologia, conducendo studi su termiti, zecche e altri artropodi di rilevanza medica. Si occupò anche di malattie delle piante causate da patogeni fungini e contribuì a chiarire le relazioni ecologiche tra parassiti e ospiti. Giovanni Battista Grassi morì il 4 maggio 1925.

Il presente disegno di legge intende celebrare la ricorrenza, nell'anno 2025, del centenario della morte di questa illustre figura. Uomo di vastissima cultura, d'attività instancabile e d'inesauribile passione per la ricerca, ebbe notevolissima in-

fluenza anche come insegnante. Fu, inoltre, senatore del Regno tra il 1908 e il 1925. In particolare, analogamente a quanto avvenuto in occasione di altre ricorrenze, si propone l'istituzione di un Comitato promotore delle celebrazioni, avente il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita e agli studi di Giovanni Battista Grassi.

Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 1 prevede che la Repubblica, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, celebri la figura di Giovanni Battista Grassi nella ricorrenza del centenario della morte, che cade in data 4 maggio 2025.

Il comma 2 prevede che, per le finalità di cui al comma 1, sia istituito presso il Ministero della cultura un Comitato promotore della celebrazione del centenario della morte di Giovanni Battista Grassi, con durata fino al 30 novembre 2025. Considerando che la ricorrenza del centenario della morte di Giovanni Battista Grassi cade nel mese di maggio, la scelta del 30 novembre 2025 quale data di cessazione del Comitato è stata ritenuta oppor-

tuna al fine di consentire al Comitato medesimo di portare a termine le attività di rendicontazione. Il comma 3 prevede la composizione del Comitato promotore, mentre il comma 4 indica le iniziative che potranno far parte del programma delle celebrazioni.

Secondo quanto previsto dal comma 5, al termine delle celebrazioni, il Comitato predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzo delle risorse assegnate, da presentare al Ministro della cultura ai fini della successiva trasmissione alle Camere. Ai sensi del comma 6, ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente.

Il comma 7 reca le norme finanziarie, stabilendo per l'attuazione della legge uno stanziamento pari a 500.000 euro per l'anno 2025.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, promuove la celebrazione del centenario della morte di Giovanni Battista Grassi, ricorrente nell'anno 2025.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, presso il Ministero della cultura, il Comitato promotore della celebrazione del centenario della morte di Giovanni Battista Grassi, di seguito denominato « Comitato ». Il Comitato rimane in carica fino alla data del 30 novembre 2025.

3. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministro della cultura, che lo presiede; da un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito; da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca; da un rappresentante del Ministero della salute, nonché da un accademico esperto nel settore delle malattie trasmesse da vettori. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della cultura, che definisce altresì le modalità di funzionamento del Comitato medesimo e le sue attività volte alla diffusione dell'opera e dell'eredità scientifica di Giovanni Battista Grassi.

4. Il Comitato elabora un programma culturale relativo alla vita e agli studi di Giovanni Battista Grassi, comprendente attività di ricerca, editoriali, formative ed espositive, nonché l'organizzazione e la gestione di manifestazioni culturali di elevato valore, al fine di promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza del lavoro di ricerca dello scienziato. Ai medesimi fini è istituito un concorso-premio destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per ela-

borati concernenti il contributo scientifico di Grassi e le politiche di sanità pubblica.

5. Al termine delle celebrazioni, il Comitato predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzo delle risorse assegnate, da presentare al Ministro della cultura per la successiva trasmissione alle Camere.

6. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





